

# *Corte dei Conti*

COMUNE DI CASTEL ROZZONE		
Provincia di Bergamo		
08 FEB 2018		
Prot. n.	.....	
Cat.	4	Cl. 6 Uff. ....

*Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia*

PROT. N. 0001322-07/02/2018-SC\_LOM-T87-P


Al Signor Sindaco  
del comune di Castel Rozzone (BG)

**OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 28/2018/PRSE del 07 Febbraio 2018.**

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario

(Dott. Alessandro Sambataro)





CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario (relatore)
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018



Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.

Udito il relatore, dott. Giovanni Guida.

#### **Premesso in fatto**

Il Revisore del Comune di Castel Rozzone (BG) non ha inviato nel rispetto del termine previsto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, la relazione da predisporre ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in ordine al rendiconto consuntivo 2016 approvato dal Comune.

Al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148 bis TUEL (che, per l'appunto, richiama i commi 166 e ss. dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005), il Magistrato Istruttore con diversi solleciti inviati tramite il sistema SIQuEL ha invitato l'organo di revisione a provvedere all'adempimento di legge.

Non essendo nel frattempo pervenuto il questionario in oggetto, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussisteranno i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di una camera di consiglio per la discussione collegiale della questione.

Con nota del 10 gennaio 2018, comunicata a mezzo PEC vista l'impossibilità della trasmissione via SIQuEL per l'assenza del questionario nel sistema, è stato dato il termine del 22 gennaio 2018 per il deposito di una memoria e di eventuali documenti, in vista della trattazione nell'adunanza in camera di consiglio fissata per il giorno 23 gennaio 2018, trattazione successivamente posticipata all'odierna camera di consiglio.

In data 29 gennaio 2018, solo, dunque, successivamente alla comunicazione del predetto deferimento, è stato perfezionato l'invio del suddetto questionario.

#### **Considerato in diritto**

##### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,



l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

## II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del comune, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è stata trasmessa nei termini previsti.

L'inadempimento è evidente se si considera che più solleciti sono stati inviati oltre la scadenza del termine di presentazione fissato al 30 ottobre 2017, dovendo ritenersi il tardivo invio della predetta relazione *ex se* un'oggettiva irregolarità, in quanto impedisce alla Sezione di iniziare a svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile del comune nei termini sopra indicati.

Questa stessa Sezione decide di procedere, comunque, all'acquisizione della relazione pervenuta, sebbene tardivamente trasmessa, che sarà oggetto di successivo esame e ritiene pertanto non vi sia luogo a deliberare nella presente sede in merito alla gestione finanziaria del comune.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

## DICHIARA

il non luogo a provvedere riguardo la situazione finanziaria del comune di Castel Rozzone a seguito dell'acquisizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 tardivamente trasmessa, con riserva di successivo esame della stessa ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate.



**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;  
che la stessa deliberazione sia trasmessa attraverso il sistema Si.Qu.EL, all'Organo di revisione dell'ente.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2018

Il relatore

(dott. Giovanni Guida)



Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

II 7 FEB 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

